

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Notiziario nr. 5 dell'Ufficio di monitoraggio legislativo a cura dell'Organismo Congressuale Forense

dal 23/5/ 2017 al 26/5/2017



Governo - Ministero della Giustizia

Il **Consiglio dei Ministri** si è riunito il 24 maggio 2017. Su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, **tre decreti legislativi di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione** (legge 7 agosto 2015, n. 124).

Di seguito le principali misure introdotte.

1. Ruoli delle forze di polizia (*omissis*)
2. Corpo nazionale dei vigili del fuoco (*omissis*)
3. **Documento unico di proprietà degli autoveicoli**: Il decreto introduce, dal 1° luglio 2018, il documento unico di circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La nuova “carta di circolazione” sostituirà i due documenti attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di competenza dell’Aci, e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei, e consentirà di ottimizzare i costi di produzione, archiviazione e controllo a carico dell’amministrazione. All’unico documento, inoltre, corrisponderà una tariffa unica, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per l’iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Manterranno validità le carte di circolazione rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del decreto ed anche quelle rilasciate successivamente, fino al 1° luglio 2018.

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra della difesa, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 31 dicembre 2012, n.244, che detta disposizioni per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, in un contesto di equiordinazione del loro ordinamento con quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato, in esame definitivo, un **decreto legislativo che detta disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche**.

Il decreto recepisce la direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l'utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.

I destinatari della normativa antiriciclaggio sono le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario e i professionisti tenuti all'osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all'unità di informazione finanziaria (UIF) che provvede alla relativa analisi. L'approfondimento investigativo delle segnalazioni è effettuato dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze è l'organismo responsabile dell'elaborazione degli indirizzi strategici in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dell'analisi nazionale dei relativi rischi. **Dal punto di vista dei professionisti il dato più significativo è probabilmente l'obbligo, ora introdotto, di effettuare l'adeguata verifica della clientela su ogni cliente, indipendentemente dal tipo di prestazione richiesta. Le uniche esclusioni, per le professioni giuridico-economiche, sono previste per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la predisposizione delle buste paga.**

Accogliendo le indicazioni contenute nei pareri parlamentari è stata ampliata la platea dei soggetti qualificati come 'persone politicamente esposte' nei confronti delle quali devono essere effettuati controlli più approfonditi: oltre alle alte cariche dello Stato, ai ministri e parlamentari, ai vertici della magistratura, agli assessori e consiglieri regionali, ai parlamentari europei e ai direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere, rientrano nella nozione anche i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e i vertici delle società da questi partecipate. Tra le novità introdotte figurano il rafforzamento del ruolo della Direzione antimafia e antiterrorismo e il riordino delle sanzioni amministrative, attraverso un sistema di misure graduato in funzione della gravità delle violazioni. Coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, viene disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. E' stato inoltre previsto, in coerenza con la direttiva, che le operazioni sospette non possano essere compiute fino a quando non è effettuata la relativa segnalazione, nonché inserito l'obbligo della UIF di dare informazione delle operazioni sospette per motivi di terrorismo anche ai Servizi di sicurezza.

Il decreto istituisce il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. E' prevista altresì la centralizzazione, in un'apposita sezione del registro delle imprese, delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti fiscali.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Inoltre, il provvedimento razionalizza il complesso degli adempimenti posti a carico degli attori del sistema, eliminando formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi.

Le nuove disposizioni garantiscono anche un adeguato sistema di controllo degli operatori contrattualizzati dalle società di “money transfer”, attività di rimessa di denaro all’estero che presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier, ha approvato in via definitiva, dopo l’esame delle competenti commissioni parlamentari, il decreto legislativo che introduce una **nuova disciplina per l’attività dei “compro oro”**.

Il decreto delinea una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei “compro oro” e di censirne stabilmente il numero e la tipologia. La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.

I principali interventi sono:

- l’istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;
- l’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;
- la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;
- la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro. I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;
- la previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro).

Accogliendo le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari è stata data una definizione più puntuale all’operatore compro oro ed è stata abbassata da 1.000 a 500 euro la soglia per l’uso del contante per le attività del settore, al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni. Un’altra novità introdotta dal decreto riguarda l’arricchimento del set di informazioni che il compro oro è tenuto ad acquisire e conservare: l’obbligo di annotare l’eventuale cessione dell’oggetto a fonderie e la conservazione di due fotografie dell’oggetto prezioso che viene acquisito.

(notizie tratte dal sito del Governo)

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Il **Ministro della Giustizia**, Andrea Orlando, in un'intervista al quotidiano il Foglio afferma che è necessario "Costruire gli strumenti che responsabilizzino molto di più i custodi delle intercettazioni" e che riducano, allo stesso tempo, il rischio di immissione di quelle prive di rilevanza penale. Secondo il Ministro "Il problema fondamentale è impedire che escano, non la loro pubblicazione" e dunque, il ministro della Giustizia Andrea Orlando non ritiene necessario che vengano aumentate le pene, perché crede "che nell'epoca di Internet siano pericolose tanto le intercettazioni pubblicate quanto quelle circolanti e non pubblicate." e che, decidendo "cosa mettere nei fascicoli e cosa no", stabilendo procedure e individuando responsabilità, possa essere "più facile capire chi le passa ai giornali".

Con Provvedimento 26 maggio 2017 il Ministero ha istituito apposita sessione per il **rinnovo della prova preselettiva del Concorso assistenti giudiziari** per i soli candidati cui sono stati somministrati questionari con domande o risposte tronche.

(notizie tratte dal sito del Ministero della Giustizia).



Senato della Repubblica »

In Assemblea

23 Maggio 2017

Poiché la Commissione bilancio non ha espresso i pareri sul ddl n. 302 (riconoscimento della lingua italiana dei segni) e la Commissione giustizia non ha concluso l'esame in sede referente del ddl n. 2134 (modifiche al codice antimafia), l'Assemblea ha esaminato e approvato il ddl n. 1641, Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Il testo torna alla Camera dei deputati.

24 Maggio 2017

Non avendo la Commissione bilancio espresso ancora i pareri sul ddl n. 302 (riconoscimento della lingua italiana dei segni) né la Commissione giustizia concluso l'esame in sede referente del ddl n. 2134 (modifiche al codice antimafia), l'Assemblea ha esaminato e approvato con modifiche il ddl n. 1110, nel testo proposto

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

dalla Commissione, recante «Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana». Il testo passa ora alla Camera.

L'Assemblea ha poi esaminato e approvato il ddl n. 2291, Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di **reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria**. Il testo passa alla Camera.

Il relatore, sen. Cucca (PD), ha illustrato il testo proposto dalla Commissione che si compone di 5 articoli e introduce aggravanti specifiche (aumento della pena fino alla metà) per i reati di concussione, corruzione, induzione indebita, millantato credito, traffico di influenze illecite qualora siano commessi in riferimento all'attività giudiziaria, ovvero riguardino magistrati o esercenti la professione forense.

Alla discussione generale hanno preso parte i sen. Doris Lo Moro (Art.1-MDP), Cappelletti (M5S), Falanga (ALA), Palma (FI-PdL). All'articolo 2 è stato approvato l'emendamento del relatore 2.501.

Con accenti molto diversi hanno dichiarato voto favorevole i sen. Erika Stefani (LN), Casson (Art.1-MDP), Falanga (ALA), Buemi (Aut), Albertini (AP), Loredana De Petris (SI-Sel), Buccarella (M5S), Caliendo (FI-PdL), Lumia (PD). I Gruppi ALA, FI-PdL, AP e Aut sono favorevoli al provvedimento perché colma una lacuna rispetto alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione e tutela la neutralità dell'azione giudiziaria. Favorevole anche il Gruppo LN, che insiste però sul principio della certezza della pena. Art.1-MDP, SI-Sel e M5S, hanno, invece, espresso riserve su un provvedimento eccessivamente enfatizzato, che non affronta i nodi della giustizia e presume una sfiducia rispetto all'operato della magistratura. Il Gruppo SI-Sel è contrario in generale all'aumento delle pene; secondo M5S per contrastare efficacemente la corruzione sarebbe più utile intervenire su prescrizione, falso in bilancio, Dapso (interdizione dai pubblici uffici). Secondo il PD il provvedimento è un tassello di un approccio integrato di contrasto alla corruzione e non deve essere strumentalizzato. Per consultare il provvedimento e l'iter dello stesso andare al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46637.htm>

CONVOCAZIONI - Calendario dei lavori dell'Assemblea dal 30 maggio al 2 giugno 2017

Martedì 30 maggio 2017

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori

In Commissione Giustizia

2a COMMISSIONE (giustizia) CONVOCAZIONI - Settimana dal 23 al 26 maggio

23/24/25 Maggio 2017

La settimana ha visto impegnato la Commissione nell'esame del ddl A.S. 2134: **Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al**



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

Sono stati approvati gli emendamenti 14.10, 14.11 e 14.17. Sono stati accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13, nonché gli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.12, 15.1, 15.6 e 15.20. Sono stati dichiarati improponibili gli emendamenti 16.2, 16.9, 16.10, 16.0.1 e 23.0.1. Sono stati approvati gli emendamenti 18.9 (testo 2)*, 18.10 (testo 2)*, 18.16 (testo 2)*, 18.17 (testo 2)*, 18.30 (testo 2)*, 23.0.2 e 23.0.100. Sono stati invece accantonati gli emendamenti 16.8, tutti gli emendamenti relativi all'articolo 17, 18.5, 18.6, 18.7, 18.12, 18.15, 18.18, 18.19, 18.20, 18.24, 18.25, 18.27, 18.28, 18.29, 18.0.1 e 24.1.

il presidente ha sottoposto alcune questioni di coordinamento ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento. Si è aperto un breve dibattito nel quale hanno preso la parola, oltre al sottosegretario MIGLIORE, i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), LUMIA(*PD*) e PALMA (*FI-PdL XVII*). Sono stati espressi i pareri sugli emendamenti relativi agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29. Sono stati dichiarati improponibili gli emendamenti 26.2 e 26.3. Sono stati approvati gli emendamenti: 25.2, 25.3, 25.4 (testo 2)*, 25.15, 25.16, 25.19, 25.22, 25.26, 26.11, 27.0.2, 28.0.1 e 29.7. Sono stati accantonati gli emendamenti: 25.5, 25.6, 25.7, 25.9, 25.10, 25.13, 25.14, 25.20, 27.2 e 27.3.

I relatori hanno presentato l'emendamento 13.1000* in riferimento al quale è stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti a lunedì 29 maggio, alle ore 18.

Per chi desidera approfondire il ddl Codice Antimafia clicchi sul link [A.S. 2134](#).

La Commissione dopo aver convenuto di poter esprimere parere entro il termine del 13 giugno, ha altresì avviato in **sede consultiva** il parere sull'atto del Governo A.G. n. 415 **Riforma organica magistratura onoraria e disposizioni su giudici di pace**, è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale. Sono intervenuti i senatori LO GIUDICE (PD), LUMIA (PD), BUCCARELLA (M5S), CAPACCHIONE (PD), CAPPELLETTI (M5S) nonché il sottosegretario MIGLIORE e il relatore CUCCA (PD) il seguito dell'esame è stato rinviato. La discussione può essere letta integralmente cliccando al link <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1023580>

L' Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 415 “ Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace” può essere consultato al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34335.htm>

CONVOCAZIONI - Settimana dal 29 maggio al 2 giugno

Mart. 30 maggio

SEDE REFERENTE ddl 2134 e connessi (Codice antimafia)

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO A.G. 415 (Riforma organica magistratura onoraria e disposizioni su giudici di pace) - relatore Cucca

Merc. 31 maggio


SEGUITO ARGOMENTI NON CONCLUSI

Giov. 1 giugno

SEGUITO ARGOMENTI NON CONCLUSI

n.b.: lo schema è indicativo

(Notizie tratte dal sito del Senato)



VEDUTA DI MOSTR. CITTORIO COLLE OBELISGO SOLARE
Camera dei Deputati »

In Assemblea

22 maggio 2017

Progetto di legge: S. 2067: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

Il disegno di legge è stato approvato, in un testo unificato, dal Senato) (A.C. 4368). Iniziata la discussione sulle linee generali con repliche.

Il ddl al link C. [4368](#)

Iniziata la discussione della proposta di legge: S. 624- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (A.C. 4410); e delle abbinate proposte di legge. Iniziata la discussione sulle linee generali con repliche.

Il ddl al link C. [4410](#)

23 maggio 2017



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Seguito della discussione della proposta di legge: S. 119-1004-1034-1931-2012 - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (A.C. 4144-A); e delle abbinata proposte di legge E' ripreso l'esame dell'articolo 4 è stato esaminato l'articolo 5.

Il ddl al link [C. 4144-A](#)

Seguito della discussione della proposta di legge: DAMBRUOSO ed altri: Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Il ddl al link [C. 3558-A](#)

Seguito discussione del ddl: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (Approvata, in un testo unificato, dal Senato). (C. 4410)

Il ddl al link [C. 4410](#)

24 maggio 2017

Seguito della discussione della proposta di legge: S. 119-1004-1034-1931-2012 - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (A.C. 4144-A); e delle abbinata proposte di legge E' ripreso l'esame dell'articolo 5 sono stati esaminati gli articoli da 6 a 9).

Il disegno di legge al link [C. 4144-A](#)

Iniziata la discussione sulle linee generali con repliche del progetto di legge: S. 2067: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

Il disegno di legge è stato approvato, in un testo unificato, dal Senato) (A.C. 4368).

Il ddl al link [C. 4368](#)

Seguito discussione del ddl: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (Approvata, in un testo unificato, dal Senato). (C. 4410)

Il ddl al link [C. 4410](#)

Il Calendario dell'Assemblea

Lunedì 29 maggio (a.m./p.m., con eventuale prosecuzione notturna)	Discussione sulle linee generali dei progetti di legge: <ul style="list-style-type: none">○ disegno di legge n. 4444 – Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
--	---



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

	<p>urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (<i>scadenza: 23 giugno 2017 – da inviare al Senato</i>);</p> <ul style="list-style-type: none">○ disegno di legge S. 2085 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza (<i>collegato</i>) (<i>approvato dalla Camera</i>); <p>Discussione sulle linee generali delle mozioni Rampelli ed altri n. 1-01582, Allasia ed altri n. 1-01549, Donati ed altri n. 1-01542, Della Valle ed altri n. 1-01565 e Laffranco ed altri n. 1-01610 concernenti iniziative relative all'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein.</p> <p>Discussione sulle linee generali delle proposte di legge:</p> <ul style="list-style-type: none">○ n. 4130 e abbinata – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni;○ n. 4002 – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (<i>ove concluso dalla Commissione</i>);○ n. 4388 – Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo (<i>ove concluso dalla Commissione</i>).
<p>Martedì 30, mercoledì 31 maggio e giovedì 1° giugno (<i>a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna</i>) (<i>con votazioni</i>).</p>	<p>Seguito dell'esame dei progetti di legge:</p> <ul style="list-style-type: none">○ disegno di legge n. 4444 – Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (<i>scadenza: 23 giugno 2017 – da inviare al Senato</i>);○ disegno di legge S. 2085 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza (<i>collegato</i>) (<i>approvato dalla Camera</i>);



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

	<ul style="list-style-type: none">○ proposta di legge n. 2352 e abbinate – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica. <p>Seguito dell'esame delle mozioni Rampelli ed altri n. 1-01582, Allasia ed altri n. 1-01549, Donati ed altri n. 1-01542, Della Valle ed altri n. 1-01565 e Laffranco ed altri n. 1-01610 concernenti iniziative relative all'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein.</p> <p>Seguito dell'esame delle proposte di legge:</p> <ul style="list-style-type: none">○ n. 4130 e abbinate – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni;○ n. 4002 – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (<i>ove concluso dalla Commissione</i>);○ n. 4388 – Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo (<i>ove concluso dalla Commissione</i>).
--	---

Comunicazioni Presidenza Camera sull'ordine dei lavori

Il Presidente della Commissione attività produttive, anche a nome del presidente della Commissione finanze, il presidente della Commissione affari costituzionali e il presidente della Commissione lavoro hanno richiesto, sulla base delle determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza, di **posticipare ad altra data l'inizio dell'esame in Assemblea**, attualmente previsto per lunedì 29 maggio, dei seguenti provvedimenti: **legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B)**, la proposta di legge recante modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (C. 4002), iscritta nel calendario dei lavori con la clausola: "ove conclusa dalla Commissione", la proposta di legge recante modifiche dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (C. 4388), anch'essa iscritta nel calendario dei lavori con la clausola: "ove conclusa dalla Commissione".



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Con lettera in data odierna, la presidente della Commissione giustizia ha chiesto che l'esame in Assemblea della proposta di legge in materia di delitti di truffa e circonvenzione di incapace commessi a danno di persone ultrasessantacinquenni (C. 4130), anch'esso previsto a partire da lunedì 29 maggio, sia rinviato al mese di giugno.

Conseguentemente i progetti di legge nn. 3012-B <8concorrenza>, 4002, 4388 e 4130 non saranno iscritti all'ordine del giorno delle sedute della settimana.

In Commissione Giustizia

23 maggio 2017

Si è riunito Il Comitato dei nove sul Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Proseguito l'esame degli emendamenti al A.C. 4368 approvato in un testo unificato dal Senato

La Commissione ha iniziato l'esame dello schema di decreto legislativo- Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. La Commissione ha deciso di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento in discussione.

24 maggio 2017

La Commissione in SEDE CONSULTIVA: ha esaminato e concluso con un parere di nulla osta il DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7. (A.C. 4451 Governo)

La Commissione ha poi avviato l'Indagine conoscitiva in merito all'esame della **proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali con l'Audizione di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense**

Successivamente la Commissione ha avviato l'Indagine conoscitiva in merito all'esame della **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723)** con l'audizione di Paola Vella, magistrato della Corte Suprema di Cassazione, esperto delegato del Ministero della Giustizia per seguire a Bruxelles e in sede nazionale i lavori relativi alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo in materia di ristrutturazione di impresa ed efficienza delle procedure di insolvenza, di Massimo Orlando, consigliere della Corte d'Appello di Lecce e componente del gruppo di esperti della Commissione europea «On restructuring and insolvency law», di Stefano Ambrosini, professore di diritto commerciale presso l'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» e di diritto della

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

crisi d'impresa presso l'Università LUISS «Guido Carli» di Roma e di Lorenzo Stanghellini, professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Firenze.

All'esito delle audizioni la Commissione ha approvato il seguente **parere**:

“La II Commissione Giustizia, esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723)

rilevato che:

la Camera dei deputati ha approvato pressoché all'unanimità in data 1° febbraio 2017 il disegno di legge C. 3671-*bis*, recante la delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, attualmente all'esame del Senato (S. 2681), basato sul lavoro della cosiddetta Commissione ministeriale Rordorf, con l'obiettivo di riformare le procedure concorsuali, secondo le seguenti linee guida: introduzione, nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, di una fase preventiva di «allerta», finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita; facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti; semplificazione delle regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che pregiudicano la celerità delle procedure concorsuali; revisione della disciplina dei privilegi – ritenuta ormai obsoleta – prevedendo un sistema di garanzie mobiliari non possessorie; eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale, prevedendo, in particolare, il curatore come *dominus* della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria; rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo, lo strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti; sostanziale eliminazione come procedura concorsuale, della liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa; previsione di una esdebitazione di diritto (non dichiarata, quindi, dal giudice) per le insolvenze di minori dimensioni; modifica della normativa sulle crisi da sovraindebitamento, sia per coordinarla con la riforma in essere che per tenere conto dell'esperienza maturata dall'introduzione di tale istituto con la legge n. 3 del 2012; introduzione di una specifica disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, che va a colmare una lacuna dell'attuale legge fallimentare;

osservato che:

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

la proposta di direttiva in discussione si ispira alla *ratio* di ricorrere al fallimento ovvero alla liquidazione delle imprese come soluzione di ultima istanza per privilegiare tutte le procedure che possono favorire il salvataggio delle imprese che presentino una potenzialità di ripresa;

l'obiettivo perseguito, quindi, è quello di fornire una risposta flessibile ed efficace alla situazione di grave difficoltà in cui versa il mondo imprenditoriale, determinata non solo dalla crisi economico-finanziaria, ma anche dall'assenza di procedure idonee a preservare, mediante meccanismi di allerta precoce la sopravvivenza delle imprese economicamente sostenibili;

in tale ambito la proposta di direttiva mira sostanzialmente a consolidare una «cultura del salvataggio», che aiuti le imprese economicamente sostenibili a ristrutturarsi ed a continuare ad operare, incanalando nel contempo quelle senza possibilità di sopravvivenza verso una rapida liquidazione, e che offra agli imprenditori onesti una seconda opportunità;

ritenuto che:

i principi ispiratori del disegno di legge approvato dalla Camera siano conformi alla *ratio* della proposta di direttiva in esame, prevedendo, anche rispetto alla direttiva stessa, strumenti ancora più incisivi di tutela sia del debitore che delle diverse categorie di creditori, e privilegiando l'ottica di salvaguardia della continuità aziendale;

per tali ragioni appare opportuno modificare la proposta di direttiva inserendovi alcuni degli strumenti previsti dal richiamato disegno di legge;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio; esprime una valutazione favorevole alla proposta di direttiva presentata dal Parlamento europeo e dal Consiglio (COM (2016) 723 final), con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, paragrafo 2, precisare che le procedure di cui al paragrafo 1 non si applica agli enti pubblici che non esercitano attività di impresa;

b) all'articolo 2, paragrafo 2, precisare che il piano può prevedere anche la vendita dell'impresa e che quindi per continuità si intenda anche la continuità indiretta;

c) all'articolo 5 paragrafo 3, chiarire che i casi in cui lo Stato membro può imporre la nomina di un professionista esperto in procedimenti di ristrutturazione non sono tassativi;

d) all'articolo 6, prevedere la facoltà per gli Stati membri di prevedere l'automaticità della sospensione delle procedure esecutive (*automatic stay*), per il primo periodo. Prevedere che la sospensione possa essere concessa quando necessario per garantire il rispetto della parità di trattamento fra creditori dello stesso rango e il buon funzionamento della procedura;

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

e) estendere la deroga dell'articolo 7, paragrafo 3, prevista per il paragrafo 1, anche al paragrafo 2 e quindi prevedere la possibilità per il creditore di presentare istanza di fallimento quando il debitore presenta crisi di liquidità, al fine di accelerare la liquidazione ed evitare nocumento al patrimonio del debitore. Prevedere inoltre che gli Stati membri possano prevedere che il debitore possa essere autorizzato a sospendere o a sciogliere un contratto pendente;

f) all'articolo 9, chiarire che siano fatte salve giustificate privazioni del voto in ragione della tenuità del pregiudizio per creditori. Al paragrafo 2, stabilire che gli Stati membri possono prevedere l'obbligo di inserire in una distinta classe i creditori muniti di garanzie reali o personali concesse a loro favore da soggetti diversi dal debitore;

g) all'articolo 11, chiarire che, ferma l'iniziativa del debitore, anche il terzo può presentare proposte concorrenti;

h) all'articolo 12, prevedere la possibilità che il piano contempli per il socio di piccole e medie imprese di fornire un contributo per la ristrutturazione in forma non monetaria (come già previsto dal Considerando 29 della proposta di Direttiva);

i) all'articolo 13, paragrafo 2, sopprimere la lettera b), il cui contenuto è già previsto della lettera a);

l) all'articolo 16, prevedere la facoltà per gli Stati membri di configurare il beneficio della prededuzione per i crediti dei professionisti, disponendo la stabilità di tale beneficio nell'eventuale successiva procedura di insolvenza; sostituire al paragrafo 2 l'espressione «procedure di liquidazione» con la seguente: «procedure di insolvenza».

Calendario settimana dal 30 maggio al 1 giugno - Commissione Giustizia

Martedì 30 maggio 2017

COMMISSIONI RIUNITE - (II e XII) COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati (seguito esame C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati - Rel. per la II Commissione: Daniele Farina; Rel. per la XII Commissione: Miotto)

COMITATO RISTRETTO

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (seguito esame C. 4220 Governo - Rel. Berretta)

Al termine:

INDAGINE CONOSCITIVA (Sala del Mappamondo)

Audizione in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio (Atto n. 415), di rappresentanti di:

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

- Associazioni di magistrati onorari
- Confedilizia

Mercoledì 31 maggio 2017

Ore 9 **INDAGINE CONOSCITIVA** (Sala del Mappamondo)

Audizione in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio (Atto n. 415), di rappresentanti di:

- Associazione nazionale magistrati
- **Consiglio nazionale forense**
- Associazione dirigenti giustizia
- **Organismo congressuale forense**

SEDE REFERENTE

Disposizioni sulla **elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi** (seguito esame C. 4439 approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato - Rel. Rossomando)

Al termine **COMITATO RISTRETTO**

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (seguito esame C. 4220 Governo - Rel. Berretta)

Giovedì 1° giugno 2017

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio (seguito esame Atto n. 415 - Rel. Giuseppe Guerini)

Al termine **SEDE REFERENTE**

Disposizioni sulla **elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi** (seguito esame C. 4439 approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato - Rel. Rossomando)

Al termine **COMITATO RISTRETTO**

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (seguito esame C. 4220 Governo - Rel. Berretta)

(Notizie tratte dal sito della Camera dei Deputati)

I DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI

19/05/2017

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Disegno di legge alla Camera: C.4505 [Legge europea 2017]¹

¹ **L'articolo 1** reca disposizioni riguardanti **l'iscrizione degli «avvocati stabiliti» nell'albo speciale degli avvocati patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori.**

Gli «avvocati stabiliti» sono coloro che conseguono il proprio titolo abilitativo in un altro Stato membro ed esercitano stabilmente la professione in Italia.

La disposizione qui proposta si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, introdotta dalla legge n. 247 del 2012. L'attuazione della riforma forense ha prodotto un sostanziale disallineamento della disciplina relativa all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori applicabile agli avvocati che abbiano conseguito in Italia il titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 247 del 2012, rispetto alla disciplina prevista per l'iscrizione nel medesimo albo speciale dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 96 del 2001, applicabile agli avvocati stabiliti, iscritti nella sezione speciale dell'albo degli avvocati.

Allo stato attuale, i requisiti per l'iscrizione nell'albo speciale sono differenziati, essendo previsto per gli avvocati che abbiano conseguito in Italia il titolo abilitativo, sulla base del disposto dell'articolo 22 della legge n. 247 del 2012, che l'iscrizione nell'albo speciale possa essere richiesta al Consiglio nazionale forense (CNF) da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame di abilitazione presso le giurisdizioni superiori, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo, e da chi, avendo maturato un'anzianità di otto anni di iscrizione all'albo, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Differenti requisiti sono previsti al fine dell'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori per gli avvocati stabiliti, per i quali si prevede che l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta al CNF semplicemente dimostrando di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri dell'Unione europea, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia.

L'omesso raccordo tra le due differenti discipline, rispettivamente riguardanti l'avvocato stabilito e l'avvocato che abbia conseguito il titolo abilitativo in Italia, ha così prodotto una disparità di trattamento che determina una discriminazione in danno degli avvocati italiani, i quali non possono iscriversi all'albo speciale se non dopo aver esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni.

L'intervento normativo previsto al comma 1, che modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante «Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale», che regola specificamente l'ipotesi di patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, propone, come requisito per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, l'esercizio della professione di avvocato per almeno otto anni (e non più dodici) in uno o più Stati membri, introducendo, al contempo, l'ulteriore requisito della proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura.

In tal modo la norma realizza l'allineamento dei tempi di esercizio della professione a otto anni, estendendo anche agli avvocati stabiliti i requisiti previsti dall'articolo 22 della legge n. 247 del 2012 per gli avvocati che abbiano conseguito il titolo abilitativo in Italia.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

La disposizione è conforme a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 98/5/CE, secondo il quale «Ciononostante, per assicurare il buon funzionamento della giustizia, gli Stati membri possono stabilire norme specifiche di accesso alle Corti supreme, quali il ricorso ad avvocati specializzati».

Al comma 2 è stato altresì previsto un regime transitorio facendo salvi sia le iscrizioni alla sezione speciale dell'albo speciale intervenute precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, sia il diritto all'iscrizione di chi, alla medesima data, abbia maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente.

Nel complesso, tale intervento si è reso necessario tenendo conto dell'esigenza di assicurare il buon andamento della giustizia italiana mediante la promozione di competenze e di requisiti di specifica professionalità, strumentali al funzionamento corretto ed efficiente degli uffici giudiziari interessati e al contenimento del numero dei ricorsi inammissibili.

Sul piano delle conseguenze finanziarie, si rileva che la formazione presso la Scuola superiore dell'avvocatura è disciplinata autonomamente con regolamento del CNF e che la frequenza è subordinata al pagamento di una quota da parte dell'avvocato interessato alla formazione specificamente destinata all'iscrizione nell'albo speciale, a totale copertura delle spese connesse all'organizzazione dei corsi formativi.

Pertanto, dalle disposizioni concernenti la materia degli avvocati stabiliti non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché le eventuali attività amministrative e di comunicazione di competenza del Ministero della giustizia potranno essere svolte attraverso l'utilizzo delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 reca disposizioni di attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla **lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia**, volte a sanare il caso EU-Pilot 8184/15/JUST avviato dalla Commissione europea per incompleto recepimento di una decisione quadro che obbliga gli Stati membri a combattere e a sanzionare penalmente alcune forme ed espressioni di razzismo e di xenofobia al fine di contrastare in modo efficace il fenomeno, in allarmante aumento, dei comportamenti perpetrati per motivi di odio razzista (cosiddetto «hate speech»), concretantisi nella negazione di fatti storici incontrovertibili, anche mediante la diffusione per via telematica nella rete internet.

In particolare, il comma 1 interviene sulle fattispecie criminose individuate dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, al fine di punire espressamente le condotte di grave minimizzazione e di apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Il comma 2 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle società e degli enti in relazione a tali fattispecie criminose e, in generale, ai reati di razzismo e xenofobia previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, della legge n. 654 del 1975.

L'articolo 4 reca la **disciplina transitoria per l'accesso alle prestazioni del fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti**, al fine di estendere le disposizioni della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore. Con il presente articolo si intende completare l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE per quanto riguarda l'ambito di operatività razione temporis della nuova disciplina. Invero, la disciplina dettata dalla legge europea 2015-2016 è

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Disegno di legge al Senato: S.2834 [Legge di delegazione europea 2016]

25/05/2017

Senato - **Presentato** disegno di legge

S.2841 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di diritto del minore ad una famiglia

Senato - **Presentato** disegno di legge

S.2842 Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale

Senato - Presentato disegno di legge S.2839 Modifiche agli articoli 26 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

Per **approfondire** aprire i collegamenti ipertestuali cliccando col tasto sinistro del mouse sul ddl

(*Notizie tratte dal sito Openparlamento*)

per O.C.F. – Ufficio di monitoraggio legislativo

Il Coordinatore

applicabile alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016), mentre la direttiva 2004/80/CE fa obbligo agli Stati membri di applicare le disposizioni almeno ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005 (articolo 18). Pertanto, con la presente disposizione si estende la disciplina relativa all'accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti a chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 (comma 1).